

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06076

Rettifica della determina AAM/A.I.C. n. 200/2024 del 12 settembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico, «Diclofenac Glenmark».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 301/2024 dell'11 novembre 2024

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/A.I.C. n. 200/2024 del 12 settembre 2024, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DICLOFENAC GLENMARK, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 225 del 25 settembre 2024 e dei corrispondenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle etichette (Eti) laddove è riportato:

- A.I.C. n. 051144018 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 25 mg;
- A.I.C. n. 051144020 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 50 mg;
- A.I.C. n. 051144032 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 60 mg;
- A.I.C. n. 051144044 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 90 mg;
- A.I.C. n. 051144057 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 100 mg;

leggasi:

- A.I.C. n. 051144018 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 25 g;
- A.I.C. n. 051144020 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 50 g;
- A.I.C. n. 051144032 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 60 g;
- A.I.C. n. 051144044 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 90 g;
- A.I.C. n. 051144057 - «30 mg/g gel» 1 tubo in al da 100 g.

Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. con sede e domicilio fiscale in Hvezdova, 1716/2b - 140 78 - Praga, Repubblica Ceca.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A06099

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione UE relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

Si rende noto che, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L del 22 ottobre 2024, è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2741 della Commissione del 17 ottobre 2024 relativo all'approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Chianti», aggiornato con le osservazioni della Commissione stessa.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti» consolidato con la predetta modifica, nonché con la modifica ordinaria di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2019, la cui approvazione è stata comunicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C/374 del 5 novembre 2019, è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

A decorrere dall'entrata in vigore del richiamato regolamento di esecuzione (UE) 2024/2741 della Commissione del 17 ottobre 2024, la relativa modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti» è applicabile nel territorio dell'Unione europea nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2024/2741, è superata la specifica autorizzazione all'etichettatura transitoria di cui al decreto ministeriale n. 55768 del 19 luglio 2017, concessa da questo Ministero ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 2009/607 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l'utilizzo della DOCG dei vini «Chianti» ottenuti nel rispetto della richiamata modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disciplinare medesimo.

24A06075

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 33138/2024 del 29 ottobre 2024, agli esplosivi di seguito elencati, già classificati nella II categoria di cui all'art. 82 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo Regio decreto con i relativi provvedimenti ministeriali di seguito indicati, sono attribuite le nuove denominazioni alternative, in accordo ai certificati rilasciati dall'organismo notificato LOM (Spagna):

nome commerciale: RIOCORD 6, denominazione variata in RIOCORD PV 6 o RIOCORD PE 6 o RIOCORD XX6; nuova denominazione alternativa Shockcord 6; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3030, supplemento n. 6 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE (26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010;

nome commerciale: RIOCORD 10, denominazione variata in RIOCORD PV 10 o RIOCORD PE 10 o RIOCORD XX10; nuova denominazione alternativa Shockcord 10; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3031, supplemento n. 6 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE (26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010;

nome commerciale: RIOCORD 12, denominazione variata in RIOCORD PV 12 o RIOCORD PE 12; nuova denominazione alternativa Shockcord 12; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3032 supplemento n. 4 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE (26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010;

nome commerciale: RIOCORD 15 g/m; nuova denominazione alternativa Shockcord 15; Certificato UE del tipo: LOM 16EXP8297 supplemento n. 2 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/PAS/E/006809/XVJ/CE/C del 6 ottobre 2017, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 252 del 27 ottobre 2017;

nome commerciale: RIOCORD 20, denominazione variata in RIOCORD PV 20 o RIOCORD PE 20; nuova denominazione alternativa Shockcord 20; Certificato UE del tipo: LOM CE/Ep 97.3033 supplemento n. 4 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/P.A.S.21472-XV.J/25/2004-2009 CE (26) del 18 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 68 del 23 marzo 2010;

nome commerciale: RIOCORD PV 80; nuova denominazione alternativa Shockcord 80; Certificato UE del tipo: LOM 97EXP3040 supplemento n. 6 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/PAS/E/002988/XVJ/CE/C in data 11 maggio 2017, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 121 del 26 maggio 2017;

nomi commerciali: RIOCORD 40 g/m, SAPCORD 40 g/m, RIOCORD PV 40, RIOCORD PE 40; nuova denominazione alternativa Shockcord 40; Certificato UE del tipo: LOM 97EXP3041 supplemento n. 6 del 16 maggio 2024; decreto ministeriale: n. 557/PAS/E/002988/XVJ/CE/C in data 11 maggio 2017, *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 121 del 26 maggio 2017;

